

BOZZE DI STAMPA

7 dicembre 2018

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (955)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MALAN, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici",

premesso che:

il disegno di legge in esame, al capo I, introduce una serie di modifiche sul piano del diritto sostanziale (attraverso interventi al codice penale, al codice civile, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), che hanno ad oggetto i reati contro la pubblica amministrazione, e che comportano principalmente: un aggravamento delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, sia mediante la modifica dei presupposti applicativi e dell'entità delle sanzioni (articoli 317-bis, 32-ter e 32-quater del codice penale), sia mediante interventi sulla disciplina degli effetti della sospensione condizionale della pena (articolo 166 del codice penale), della riabilitazione (articolo 179 del codice penale) e dell'accesso ai benefici previsti

dall'ordinamento penitenziario (articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354); un aggravamento delle sanzioni interdittive nel caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla commissione dei delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231); l'introduzione di una causa speciale di non punibilità, nel caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione, per i reati contro la pubblica amministrazione;

sul piano investigativo e processuale, la proposta di riforma - attraverso alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 16 marzo 2006, n. 146 - comporta principalmente: l'applicabilità delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche in caso di applicazione della pena concordata, ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; l'estensione della disciplina in materia di intercettazioni ai reati contro la pubblica amministrazione; l'introduzione di tecniche investigative speciali, attraverso l'estensione al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146;

è evidente quindi come le modifiche apportate si pongano in contrasto con gli equilibri, la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale italiano. Nel nostro ordinamento, è ormai infatti consolidata la distinzione fra due «binari paralleli» per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio. Il primo, eccezionale ed emergenziale, è riservato ai reati di particolare gravità e allarme, vale a dire quelli mafiosi e terroristici, e si caratterizza per l'ampio ricorso a strumenti di prevenzione e interdizione, oltretutto per le sanzioni particolarmente drastiche. Dall'altro lato, uno «ordinario» valevole per tutti gli altri reati, strutturato secondo i principi costituzionali che conosciamo. In poche parole: nel primo binario, prevalgono le esigenze di difesa sociale, data la gravità dei reati di cui si parla; nel secondo binario, sono irrinunciabili le logiche del garantismo;

il provvedimento in esame rompe questo equilibrio in due modi: 1) riconduce alle logiche del binario mafioso-terroristico (ampie misure d'interdizione e prevenzione; misure sanzionatorie drastiche) i reati contro la pubblica amministrazione, che pur destando un elevato allarme sociale, non sono certo comparabili con tali fattispecie di eccezionale gravità; 2) snatura la sistematica interna di molti istituti cercando di volgerla e piegarla a logiche radicalmente opposte a quelle che le ispirano: è il caso delle pene accessorie, che diventano più lunghe e gravose di quelle principali cui accedono, e già questo è una contraddizione in termini;

con particolare riferimento alla previsione relativa all'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione (di cui al comma 1, lettera c)), è evidente come l'automaticità della pena accessoria, che priva il giudice di discrezionalità, violi l'articolo 3 della Costituzione; l'effetto perpetuo si pone poi in contrasto con la funzione rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Si tratta quindi di un inasprimento eccessivo, che solle-

va dubbi in ordine alla: 1) proporzionalità della sanzione rispetto al disvalore effettivo della condotta incriminata; 2) funzione rieducativa della pena, co-essenziale alla stessa (e quindi anche alle pene accessorie), che presuppone un processo di «individualizzazione» della sanzione, anche in rapporto alle caratteristiche del reo;

allo stesso modo, le norme che dispongono, in caso di sospensione condizionale della pena, deroghe alla contestuale sospensione anche delle pene accessorie, nonché quelle che determinano che la riabilitazione ottenuta dopo una condanna per reati contro la pubblica amministrazione non abbia effetto sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici, né sull'incapacità perpetua a contrattare con la PA, sono in contrasto con il principio di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena;

il testo (articolo 7) interviene inoltre in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, inasprendo le sanzioni interdittive applicabili alle imprese per i reati corruttivi, in termini estremamente drastici, al punto da comportare la necessità di una deroga alla disciplina generale, con un intervento sproporzionato, irragionevole e privo di coerenza sistematica, che pregiudica le esigenze della continuità produttiva, senza alcun bilanciamento con la necessaria tutela dell'attività economica - e in contrasto quindi con l'articolo 41 della Costituzione - con inevitabili ricadute negative in termini anche occupazionali e sociali;

per quanto riguarda l'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura di cui all'articolo 6 del testo, sussiste più di una perplessità sulla effettiva applicabilità di questa previsione ai reati contro la pubblica amministrazione, essendo pensata per contesti relativi alla criminalità organizzata. Non viene infatti delineato con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cosiddetto agente provocatore (si pensi in particolare all'estensione della causa di non punibilità alle attività «prodromiche e strumentali» alla commissione del delitto nel compimento delle quali potrebbe travalicarsi detto confine);

come se non bastasse, nel corso dell'esame in Commissione giustizia in sede referente alla Camera, con un'operazione di «ampliamento del perimetro del provvedimento» del tutto discutibile, sono state introdotte norme volte a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, la decorrenza, la sospensione e l'interruzione del corso della prescrizione. In particolare, la lettera d) dell'articolo 1 del testo sostituisce il primo comma dell'articolo 158, reintroducendo la formulazione anteriore alla cosiddetta legge «ex-Cirielli», in base alla quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. L'effetto della modifica appare dunque quello di allungare i termini di prescrizione per il reato continuato. La lettera e) modifica invece l'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione del corso della prescrizione. In particolare, sostituendo il secondo comma dell'articolo, è proposta la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza in primo grado (alla quale è equiparata la pronuncia del decreto penale di condanna) fino alla

data della sentenza irrevocabile (o alla data di irrevocabilità del citato decreto penale), che definisce il giudizio;

l'istituto della prescrizione, come noto, non trova una diretta disciplina in Costituzione o nei trattati internazionali cui l'Italia ha aderito; tanto questi ultimi, quanto la nostra Carta, però, pongono principi che condizionano in profondità la discrezionalità del legislatore. Su un piano più generale, la prescrizione va intesa come istituto giuridico presupposto, in qualche modo coesistente ad ogni ordinamento: sia in prospettiva storica che comparatistica, tutti i sistemi giuridici riconoscono effetti al decorso del tempo, alla luce di esigenze di certezza e garanzia tipiche dello Stato di diritto; anche queste, dunque, concorrono a definire i limiti e, ancor prima, la struttura logica che eventuali interventi normativi debbono osservare. In questa prospettiva, il testo proposto presenta criticità e incongruenze assai rilevanti: la sospensione della prescrizione così come prevista dalle disposizioni in esame viola senza dubbio l'articolo 111 della Costituzione, ed è irragionevole nell'economia del processo penale con una eterogenesi dei fini, tanto che la prima «vittima» sarà la stessa vittima del reato, visto che l'eventuale risarcimento verrebbe rinviato *ad libitum*;

sono evidenti infatti l'irragionevolezza del bilanciamento operato e il rischio di eterogenesi dei fini, alla luce del principio di ragionevole durata del processo ex articoli 111 della Costituzione e 6 CEDU. L'obiettivo dichiarato della proposta - del tutto condivisibile - è assicurare che i colpevoli siano puniti, che non si sottraggano alla giustizia, sfruttando escamotage processuali, e più in generale contenere gli sprechi di attività della macchina giudiziaria. Con l'intervento ipotizzato, però, non si fa che scaricare sull'imputato tutto il peso delle inefficienze del sistema giudiziario: ogni ritardo, dilazione o rinvio dovuto a carichi di lavoro eccessivi o mal distribuiti, alle carenze di personale, agli atteggiamenti del personale del comparto, dai magistrati ai cancellieri, diviene processualmente irrilevante, e anzi normativamente legittimato e coperto, da questo provvedimento. Quasi come se il legislatore, anziché cercare di risolvere queste problematiche, le assumesse come una costante invariabile e immodificabile. Tutte queste disfunzioni, ataviche nel nostro sistema e per nulla presidiate da adeguate sanzioni disciplinari, non avranno più alcuna conseguenza neanche di ordine processuale: si tratta di una sorta d'impunità dell'apparato, a integrale detrimento dell'imputato, che si vede destinato a languire nel limbo di una vicenda processuale senza termini. In questo modo, l'intento di assicurare i colpevoli alla giustizia non viene conseguito allungando i tempi del processo, né sottoponendo indiscriminatamente colpevoli e innocenti alla pretesa punitiva dello Stato per un periodo indefinito;

se, infatti, si vuole - come è doveroso - ricondurre il funzionamento della giustizia italiana entro un binario conforme sia all'esigenza di punire i colpevoli, sia ai parametri costituzionali e convenzionali dell'equo processo, non è certo dalla prescrizione che si deve partire, ma da altri aspetti «di apparato», a monte: la disciplina dei termini e dei rinvii del processo, l'organizzazione e le dotazioni degli uffici delle procure e dei tribunali, una graduazione dei reati da perseguire in via prioritaria, la responsabilità disciplinare

dei magistrati per i ritardi ingiustificati. Insomma, tutti quegli aspetti rispetto ai quali innumerevoli volte la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il nostro Paese. In tale quadro, l'intervento sulla prescrizione dovrebbe rappresentare un complemento, un *posterius*, da innestare sul tronco di una riforma organica del sistema, finalizzata a definire disposizioni per la ragionevole durata del processo, non certo la riforma salvifica cui affidare le sorti della giustizia;

inoltre, le nuove disposizioni rovesciano la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione. Tra l'altro, se mettiamo assieme le previsioni della cosiddetta «legge Severino», l'informativa antimafia, le nuove misure previste nel disegno di legge in esame, si ha la netta impressione, almeno nel settore della pubblica amministrazione e in diversi ambiti d'interesse strategico per le imprese e l'economia, che l'irrogazione della pena, in una delle sue diverse forme, preceda di molto l'accertamento della responsabilità. Peraltro, la stessa sottoposizione a procedimento, o processo, come è stato evidenziato anche nella fase conoscitiva del provvedimento in esame, è già essa stessa una pena: e dunque, è evidente che la sospensione sine die della prescrizione equivale ad un'afflizione sine die dell'imputato, a una sorta di ergastolo processuale;

a tal proposito, si rammenta come nella sentenza n. 124 del 1972, ribadendo la sua giurisprudenza costante, la Corte costituzionale ha ricordato come «la disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, nel dichiarare che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol garantirgli l'esclusione della presunzione di colpevolezza durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale (sentenza n. 107 del 1957; vedasi anche la sentenza n. 115 del 1964): la condizione giuridica d'imputato - è stato osservato - si ricollega al processo, mentre la condizione giuridica di condannato, cioè di colpevole, segue il processo. E ciò, sia alla stregua del concetto stesso di colpevolezza (lato sensu), che per la dottrina generale del reato è comunemente intesa come presupposto indispensabile per l'applicazione della pena; sia in conformità alla espressione testuale usata dall'Assemblea costituente, che, nel contrasto delle opinioni, non ha sancito la presunzione d'innocenza, ma, con l'emendare l'originaria proposta della I Sottocommissione, ha voluto presumibilmente asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato»;

altra forte criticità riguarda la compatibilità della misura con la funzione rieducativa della pena, anch'essa stabilita dall'articolo 27 della Costituzione. Come ribadito dalla Corte costituzionale anche nella recente sentenza n. 112 del 2018, l'istituto della prescrizione trova «la sua ratio, da un lato, nella cessazione, con il passar del tempo, dell'allarme sociale generato dal reato (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall'altro, nel «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 2013). Tali finalità si riflettono nella tradizionale scelta di correlare il tempo necessario a prescrivere alla gravità del reato, segnata dal livello della pena edittale. Il legislatore - si è ulteriormente osservato - è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola ge-

nerale da lui stesso dettata [...] Resta in facoltà del legislatore, in specie, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati, in ragione sia del particolare allarme sociale da essi generato, che conferisca loro «una "resistenza all'oblio" nella coscienza comune più che proporzionale all'energia della risposta sanzionatoria»; sia della speciale complessità delle indagini richieste per l'accertamento dei fatti integrativi dei reati stessi e della laboriosità della loro verifica processuale, «cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva» (sentenza n. 143 del 2014). La discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata, peraltro, sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento»;

in questa prospettiva, da un lato, la sospensione a tempo indeterminato della prescrizione mina la funzione rieducativa della pena, dal momento in cui la sanzione, potendo intervenire anche a distanza di molto tempo dal fatto, viene a incidere su una personalità del reo inevitabilmente mutata nelle more: o nel senso che la rieducazione e il riallineamento alla tavola dei valori sociali sono avvenuti spontaneamente, o comunque nel senso che il disvalore del fatto si è perso nella notte dei tempi e non è dunque più possibile mettere in atto un percorso rieducativo effettivo ed attuale. Dall'altro lato, la sospensione generalizzata dalla prescrizione per tutte le tipologie di reato, alla luce della portata afflittiva che essa indubbiamente possiede, potrebbe rappresentare una irragionevole e sproporzionata omogeneizzazione di trattamento per fattispecie anche marcatamente differenti sotto il profilo del disvalore e dell'allarme sociale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 955-A.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

1.2

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.3

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater-1», sopprimere le parole: «314, primo comma,» e le parole: «346-bis».

1.4

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «314, primo comma,».

1.5

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater» e ovunque ricorra nel testo, dopo il numero: «322», inserire le seguenti parole: «, secondo e quarto comma,».

1.6

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «346-bis,».

1.7

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «501, 501-bis».

1.8 (testo corretto)

MALAN, CALIENDO, MODENA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In caso di assoluzione in primo o in secondo grado, i tempi di cui al precedente comma sono dimezzati e non si applica l'articolo 159".»

1.9

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.10

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.11

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed e).

1.12

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed f).

1.13

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.14

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.15

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione», con le seguenti: «dal giorno in cui è cessata la permanenza».

1.16

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione», con le seguenti: «dal giorno in cui è cessata la permanenza».

1.17

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera d), dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «al-
l'articolo 158, dopo il terzo comma, è aggiunto in fine il seguente:*

"3-bis. Per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato"».

1.18

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

1.200

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f).

1.19

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

1.20

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.21

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e*) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - 1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impe-

dimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione"».

1.22

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 1).»

1.23

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 159, al secondo comma, numeri 1) e 2), le parole: "un anno e sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "un anno e quattro mesi"».

1.24

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) all'articolo 159, al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: "un anno e sei mesi", con le seguenti: "un anno"».

1.25

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: "e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 2)."».

1.26

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

1.27

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), numero 1), alinea, sostituire le parole da: «sostituito dal seguente», fino alla fine del numero, con la seguente: «abrogato».

1.28

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: «rimane altresì sospeso», fino alla fine del numero, con le seguenti: «può rima-

nera altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la sussistenza della causa di sospensione è accertata dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

1.29

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza», con le seguenti: «si interrompe dalla pronuncia della sentenza di condanna».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «Il termine della prescrizione riprende a decorrere se, nei 18 mesi successivi all'impugnazione presentata dalle parti, non viene fissata la prima udienza».

1.30

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza», con le seguenti: «si interrompe dalla pronuncia della sentenza di condanna».

1.31

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: «pronuncia della sentenza», aggiungere le seguenti: «di condanna».

1.32

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado o del decreto di condanna», con le seguenti: «di secondo grado».

1.33

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione».

1.34

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».

1.35

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera e), capoverso 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per tutto il tempo necessario alla ripetizione dell'attività dibattimentale a seguito del cambio della persona del giudicante o della sostituzione di uno o più componenti del collegio giudicante».

1.36

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello».

1.37

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno.

I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente"».

1.38

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma"».

1.39

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

1.40

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) il quarto comma è abrogato.».

1.41

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e il quarto comma sono abrogati», con le seguenti: «è abrogato.».

1.42

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.44

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:

«2-bis. Al secondo comma, dopo le parole; "l'invito al pubblico ministero a presentarsi per rendere l'interrogatorio," sono inserite le seguenti: "la notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari,"».

1.43

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:

«2-bis. Al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale"».

1.45

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis All'articolo 161, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, in nessun caso

l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per il reato di cui all'articolo 640-*bis*, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

1.46

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-*bis*) all'articolo 161, secondo comma, le parole da: "un quarto" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

1.47

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.48

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.49

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.50

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,» e «e 346-bis».

1.51

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,»

1.52

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e 346-bis».

1.53

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione» con le seguenti «alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici».

1.54

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera h), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Co-

stituzione, la decisione è assunta dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».

1.55

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 168-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma precedente, può chiedere la sospensione con messa alla prova l'imputato per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo, il quale abbia ristorato il danno mediante riparazione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del danno cagionato, quando per le modalità del comportamento o per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, la condotta sia di particolare tenuità"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Per i processi penali in corso, la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo I, comma 1, lettera h-bis), può essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.56

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.57

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.58

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) all'articolo 178 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis*, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione sono dichiarate estinte decorso un termine non inferiore a due anni dalla riabilitazione concessa a norma dell'articolo 179 del codice penale.

Il termine è di almeno quattro anni se si tratta di recidivi ai sensi dell'articolo 99 del codice penale e di sei anni se si tratta di delinquenti abituali o professionali"».

1.59

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.60

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.61

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «e 346-bis».

1.63

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «l'interdizione perpetua» fino a: «Nondimeno».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «la condanna importa l'interdizione», con le seguenti: «all'interdizione».

1.64

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni», con le seguenti: «tre anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a due anni».

1.62

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «importa», con le seguenti: «può importare».

1.65

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera m), capoverso: «Art. 317-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni né superiore a sette anni», con le seguenti: «due anni né superiore a cinque anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».

1.66

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.67

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.201

LONARDO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) all'articolo 322-ter, al primo comma, dopo le parole: "salvo che appartengano a persona estranea al reato" aggiungere le seguenti: "o siano da destinare al risarcimento dei danni subito dalla vittima del reato".».

1.69

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia».

1.70

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'articolo 323 sostituire il primo comma con il seguente: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"».

1.71

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'articolo 323, dopo le parole: "in violazione di", sono inserite le seguenti: "specifiche"».

1.72

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) all'articolo 323-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e non si applicano le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione"».

1.74

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.75

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.76

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, premettere le seguenti parole: «Nei casi in cui vi è comprovata dazione di denaro o altra utilità».

1.77

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo comma inserire il seguente: «Il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge previsti per l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso

è attribuito nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera r), capoverso «Articolo 323-ter», al terzo comma aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui vi sia stato ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro».

1.78

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

1.79

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

1.80

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente: «t) l'articolo 346-bis è abrogato».

1.81

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera t), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da uno a tre anni."».

Conseguentemente, al comma 1, lettera t), sopprimere il punto 3).

1.82

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «o asserite».

1.84

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 368, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 323-ter"».

1.83

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«*u-bis*) all'articolo 512-*bis*, primo comma, dopo le parole: "prevenzione patrimoniali o di contrabbando" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 317-*bis*, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 323-*bis*, 325, 326, 328, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356"».

1.85

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere il comma 2.

1.86

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MOLES, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2024».

1.87

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MOLES, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2023».

1.88

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».

1.0.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Delega al Governo in materia di dotazio-
ne organica dell'amministrazione giudiziaria)*

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione delle piante organiche, tenendo conto, per ciascun ufficio, dei flussi delle sopravvenienze e delle pendenze e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

2. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.»

Conseguentemente:

a) *al titolo del disegno di legge, dopo le parole:* «pubblica amministrazione», *inserire le seguenti:* «nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria»;

b) *alla rubrica del Capo I dopo le parole:* «pubblica amministrazione inserire le seguenti: «, nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria.».

1.0.2

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e
per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)*

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel Titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

"CAPO XVI-bis

DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 205-quater.

(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)

1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:

a) dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

1. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti

dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

2. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.

3. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

5. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.

6. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento"».

1.0.3

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e
per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)*

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

"Sezione I-bis.

SENTENZA DI PROSCIoglimento PER VIOLAZIONE
DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

Art. 531-bis.

*(Dichiarazione di non doversi procedere per viola-
zione dei termini di durata ragionevole del processo)*

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini

di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649"».

1.0.4

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

"Art. 346-bis.

(Non doversi procedere per estinzione del processo)

1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera *b)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento

dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

g) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui al-

l'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3"».

1.0.7

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "La somma è raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al comma 1 sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314".».

1.0.5

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. La sentenza che accoglie la domanda di ripara-

zione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza".».

1.0.6

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e
per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)*

1. All'articolo 2-*bis* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una durata complessiva superiore a 10 anni, l'entità della riparazione non può essere inferiore a un milione di euro".».

Art. 3

3.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Sopprimere l'articolo.

3.2

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 172 del c.p.p. dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato"».

3.4

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

3.5

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.7

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

"*m-quinqies*) delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale».

3.6

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis) è aggiunto il seguente:

"7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale"».

3.8

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.9

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.10

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «314, primo comma» e le seguenti: «e 346-bis».

3.11

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

*Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole:
«314, primo comma».*

3.12

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

*Al comma 1, la lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le
parole: «e 346-bis».*

3.15

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

*«e-bis) all'articolo 468, dopo il primo comma è aggiunto il seguen-
te:*

*"1-bis. Le parti hanno facoltà di richiedere che l'esame dei testimoni,
dei periti e dei consulenti tecnici avvenga a distanza ovvero mediante modalità
di videoconferenza. Le parti indicano la data, il luogo e le modalità di esame a
distanza. Il giudice, qualora ritenga che la modalità di esame a distanza possa
compromettere o alterare l'esito dell'esame rigetta la richiesta motivandone le
ragioni;"».*

3.16

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

*«e-bis) all'articolo 511, dopo il primo comma è aggiunto il seguen-
te:*

*"1-bis. Il giudice può disporre che sia data lettura di atti redatti dalla
polizia giudiziaria, da organi dell'amministrazione o da ogni altro organo con*

funzioni di accertamento nella parte relativa alla documentazione dell'attività svolta con esclusione delle parti relative alle valutazioni od alle ipotesi sulla base di essa formulate; le parti, in tale caso, possono chiedere l'esame dell'autore dell'atto di cui sia data lettura al fine di rivolgere domande a chiarimento delle circostanze emergenti dall'atto"».

3.13

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.18

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 597, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice, a prescindere dalla presentazione dell'appello da parte del pubblico ministero, può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, revocare benefici, adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito per legge, nonché, entro i limiti indicati nel comma 1, dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado"».

3.14

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.0.1

VITALI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dei seguenti istituti del codice di procedura penale:

- a) custodia cautelare;*
- b) dibattimento;*
- c) intercettazioni telefoniche;*
- d) termini per le indagini preliminari;*
- e) impugnazioni;*
- f) esecuzione penale.*

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *a)*, il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina della custodia cautelare attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a) il superamento dell'esistenza cautelare dell'inquinamento probatorio;*
- b) la previsione, nel caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, dell'instaurazione del giudizio immediato nel termine massimo di 60 giorni dall'esecuzione della misura;*
- c) in caso di applicazione della misura cautelare, la previsione dell'obbligo da parte del pubblico ministero di depositare la documentazione completa di tutti gli atti compiuti fino al momento della richiesta della misura.*

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b)*, il governo provvede a riformare in modo organico la disciplina del dibattimento attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a) l'oralità, l'immediatezza, l'imparzialità e terzietà del giudice;*
- b) la conclusione dell'udienza e del giudizio nell'unità giornaliera fissata per l'inizio del dibattimento;*
- c) in caso di impedimento delle persone che partecipano al processo, la previsione del rinvio dell'udienza al giorno immediatamente successivo la cessazione dell'impedimento delle persone medesime;*
- d) che il rinvio sia consentito solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di atti istruttori complessi;*

e) la previsione che il fascicolo se il dibattimento debba contenere esclusivamente l'atto di rinvio a giudizio;

f) la pronuncia sull'utilizzabilità degli atti acquisiti nelle fasi precedenti da effettuarsi nella prima udienza dibattimentale;

g) la limitazione da parte del giudice del dibattimento alla valutazione dei risultati dell'istruzione condotta nel contraddittorio tra le parti;

h) la delimitazione dei criteri del giudice in fase di ammissione della prova;

i) l'abolizione dei poteri istruttori del giudice nell'acquisizione della prova;

j) l'immutabilità del capo di imputazione posto a base del giudizio dibattimentale;

k) il superamento dell'udienza preliminare ed istituzione di un fase preliminare già in sede dibattimentale, dedicata alla programmazione dell'istruzione dibattimentale con introduzione dei mezzi di prova da ammettere liberamente con la sola esclusione di quelli vietati dalla legge;

l) la previsione del potere del giudice dibattimentale di escludere mezzi di prova sol allorché si rilevino in concreto superflui o irrilevanti;

m) la definizione della prova indiziaria e dei criteri della chiamata di correo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle intercettazioni telefoniche attenendosi ai seguenti criteri:

a) lo svolgimento delle intercettazioni probatorie effettuabili nei confronti di un indiziato e la loro sotto posizione a garanzie di rigido controllo giurisdizionale;

b) la subordinazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni rispetto a qualunque decisione giurisdizionale, alla condizione dell'integrale trascrizione.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d)*, il Governo provvede a riformare in modo organico i termini per le indagini preliminari attenendosi ai seguenti principi direttivi:

a) la previsione che il termine massimo delle indagini è quello di sei mesi prorogabili sin ad un anno dall'iscrizione della notizia di reato nel registro generale la quale non può. Avvenire oltre il termine di sette giorni dal ricevimento da parte del competente ufficio della Procura della Repubblica;

b) in caso di superamento di ognuno dei termini di cui alla lettera *a)*, la nullità del procedimento l'inutilizzabilità di tutti gli atti investigativi compiuti;

c) l'introduzione di adeguate sanzioni processuali per il ritardo nelle iscrizioni delle notizie di reato nell'apposito registro è reale o per altre condotte di elusione dell'obbligo di legge di immediata iscrizione.

6. Nell'esecuzione della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo provvede a riformare in modo organico l'istituto delle impugnazioni attenendosi al seguente principio generale:

a) al fine di impedire che il processo possa protrarsi nel tempo, prima che ne sia dichiarato un vizio, l'introduzione di una procedura incidentale di impugnazione in ordine ai vizi in grado di inficiare la prosecuzione del processo;

b) con riferimento all'appello:

1) la previsione dell'ampliamento del diritto alla prova delle parti nel giudizio di appello, al fine di consentire un pieno controllo del giudizio di primo grado;

2) la previsione dell'inappellabilità, da parte del pm, della sentenza di assoluzione dell'imputato;

c) con riferimento al giudizio di Cassazione:

1) la revisione dell'introduzione di un effettivo controllo di logicità del giudizio di merito;

2) un rigoroso controllo di correttezza argomentativa;

3) la previsione di un rigoroso controllo di natura sostanziale con riferimento agli errori nella ricostruzione del fatto, ai travisamenti, alle sviste ed a tutte le errate conclusioni adottate dal giudice di merito.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera f), il Governo provvede a riformare in modo organico l'esecuzione penale attenendosi al seguente principio generale;

a) la possibilità delle persone condannate ingiustamente di proporre il procedimento di esecuzione per rimuovere le situazioni giuridiche determinate dalla sentenza ingiusta.

8. Dall'attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.0.2

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazione del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione)

1. Il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione« in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge 23 giugno 2017, n. 103 è abrogato.

2. L'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge 23 giugno 2017, n. 103 sono abrogati.

3. Tutte le norme modificate e abrogate dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 sono ripristinate"».

3.0.3

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito, della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto

difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio, dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato*) - 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avviate o convocate a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva, anche temporaneamente, con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del

difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione o in mancanza di questa del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. L'avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-*bis* è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 157-bis.

*(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina
di un difensore di ufficio)*

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter.

*(Notificazioni successive alla persona
sottoposta ad indagini non detenuta)*

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio.

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*) - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*) - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata, in tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine."».

Art. 4

4.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Sopprimere l'articolo.

4.2

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 5

5.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Sopprimere l'articolo.

5.2

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.3

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «314, primo comma.».

5.4

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «322-bis», aggiungere in fine le seguenti: «346-bis».

5.6

MODENA, CALIENDO, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito».

5.5

MODENA, CALIENDO, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319-*quater*, primo comma, 322, 322-*bis* del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».

5.7

MODENA, CALIENDO, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Sopprimere il comma 2.

5.8

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Sopprimere il comma 2.

5.9

MODENA, CALIENDO, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 2, dopo le parole: «pene accessorie perpetue», aggiungere le seguenti: «salvo che il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».

Art. 6

6.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Sopprimere l'articolo.

6.2

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sostituire la lettera «a)», con la seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;».

6.4

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «o la promessa»;

b) *sopprimere le parole:* «promettono o»;

c) *aggiungere infine il seguente periodo:* «La presente disposizione non si applica alle condotte che abbiano efficacia causale determinante rispetto alla commissione del fatto.».

6.3

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o ne accettano l'offerta o la promessa» *sono inserite le seguenti:* «senza averle sollecitate».

6.5

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero corrispondono denaro» *fino alla fine della lettera.*

6.200

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero corrispondono denaro» *fino alla fine della lettera.*

6.6

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o compiono attività prodromiche e strumentali».

6.7

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole: «o compiano attività prodromiche o strumentali».

6.0.1

BALBONI, STANCANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Piano può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della Giunta comunale entro il 31 gennaio.";

b) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: "*b-bis)* Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera *a)*, del presente articolo."».

Art. 7

7.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Sopprimere l'articolo.

7.2

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e i numeri 1) e 2) della lettera b).

7.3

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «quattro anni e non superiore a sette», con le seguenti: «due anni e non superiore a cinque».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «due anni e non superiore a quattro», con le seguenti: «un anno e non superiore a tre».

7.4

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «quattro anni e non superiore a sette» con le seguenti: «due anni e non superiore a cinque».

7.5

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «hanno la durata», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «non possono avere durata inferiore a due mesi e superiore a un anno».

Art. 9

9.1

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 10 mila».

9.2

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «servizi a titolo gratuito,» inserire le seguenti: «di valore superiore alla somma di cui al primo periodo».

9.3

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo,» inserire le seguenti: «a partiti o movimenti politici».

9.4

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare successivo a quello» con le seguenti: «novanta giorni dalla data».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

al quarto periodo, sostituire le parole da: «quindici giorni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «quarantacinque giorni decorrenti dalla data dello scioglimento»;

al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «non iscritte alle liste elettorali o»;

al comma 3, sostituire le parole da: «non sono ripetibili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «devono essere restituiti entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1; in difetto di restituzione sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «non è», fino alla fine del comma, con le seguenti: «è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel sito internet istituzionale del partito o del movimento politico.».

9.5

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare successivo a quello» con le seguenti: «i sessanta giorni successivi alla data».

9.6

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 1, al terzo e al quarto periodo sopprimere la parola: «solare».

9.7

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, al quinto periodo, sopprimere le parole: «e al quarto periodo».

9.8

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

9.9

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

9.10

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole da: «ed essere pubblicati» fino al termine del periodo.

9.11

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole: «ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma.».

9.12

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «o del candidato di cui al primo periodo del presente comma» aggiungere le seguenti: «ovvero sul sito internet del Ministero dell'interno, in apposita sezione denominata Sezione Trasparenza».

9.13

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

9.14

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «sostegno volontario all'organizzazione» aggiungere le seguenti: «,all'attività».

9.15

FAZZONE, CALIENDO, MALAN, DAL MAS, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del trattamento economico lordo annuo, ivi incluse le indennità accessorie, spettante ai funzionari inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo della Camera dei deputati e con la medesima anzianità retributiva, corrisposto a carico della Camera dei deputati.;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la du-

rata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica della Camera dei deputati equivalente dal punto di vista finanziario".».

9.16

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «non iscritte nelle liste elettorali o».

9.17

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I partiti e movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali e dai cittadini di Paesi terzi che siano in possesso di permesso di soggiorno dello Stato italiano».

9.18

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I partiti e i movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali».

9.19

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet o in altra modalità accessibile gratuitamente attraverso internet, il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale di ciascuno dei loro candidati. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui al presente comma non è richie-

sto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto non sono dovuti ai pubblici uffici».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «il curriculum vitae e».

9.20

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantacinquesimo».

9.21

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaquattresimo».

9.22

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantatreesimo»:

9.23

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaduesimo»

9.24

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantunesimo».

9.25

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantesimo».

9.26

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentanovesimo».

9.27

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentottesimo».

9.28

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentasettesimo».

9.29

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaseiesimo».

9.30

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentacinquesimo».

9.31

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaquattresimo».

9.32

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentatreesimo».

9.33

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaduesimo».

9.34

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentunesimo».

9.35

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quattordicesimo giorno» con le seguenti: «un mese».

9.36

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentesimo».

9.37

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventinovesimo».

9.38

MIRABELLI, VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventottesimo».

9.39

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventisettesesimo».

9.40

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiseiesimo».

9.41

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «venticinquesimo».

9.42

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».

9.43

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventitreesimo».

9.44

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiduesimo».

9.45

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventunesimo».

9.46

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventesimo».

9.47

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciannovesimo».

9.48

CIRINNÀ, MIRABELLI, CUCCA, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciottesimo».

9.49

VALENTE, MIRABELLI, CUCCA, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciassettesimo».

9.50

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «sedicesimo».

9.51

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quindicesimo».

9.52

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sito internet» inserire le seguenti: «e di inviare i relativi dati al Ministero dell'interno affinché li pubblici sul proprio sito *internet*, in un'apposita sezione denominata Sezione Trasparenza».*

9.53

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario», con le seguenti: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziario nonché un documento che attesti la situazione reddituale e patrimoniale».

Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il certificato penale sia richiesto» con le seguenti: «il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti siano richiesti»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario», con le seguenti: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziario nonché il documento che attesti la situazione reddituale e patrimoniale».*

9.55

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il curriculum vitae deve menzionare obbligatoriamente l'eventuale assenza di dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno per il quale siano scaduti i termini per la presentazione».

9.54

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «certificato penale» aggiungere la seguente: «tempestivamente».

9.56

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «settimo giorno», con le seguenti: «quattordicesimo giorno».

9.57

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai maggiori oneri a carico dei comuni derivanti dal presente comma, si provvede con un trasferimento supplementare dallo Stato pari a un euro per ogni cinquanta abitanti nell'anno delle elezioni comunali. A tale onere, quantificabile in 600mila euro

nell'arco di cinque anni, si fa fronte mediante parte del maggiore gettito fiscale e delle minori spese derivanti dalla sconfitta della corruzione determinata dal presente provvedimento».

9.58

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sopprimere il comma 6.

9.59

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette, anche telematicamente, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione, copia del supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* di cui all'articolo 8, comma 13 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della stessa legge».

9.60

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 6, dopo le parole: «relativi allegati» inserire le seguenti: «ad esclusione degli elenchi con i nominativi degli iscritti».

9.61

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rendiconti e gli allegati non includono gli elenchi con i nominativi degli iscritti ai partiti e movimenti politici».

9.62

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni" sono sostituite dalle seguenti: "2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; 3) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; 4) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; 5) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; 6) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni, le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; 7) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; 8) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio; 9) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali".».

Art. 10

10.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 premettere i seguenti:

«0.1) All'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "di contribuzione indiretta", sono sostituite con le seguenti: "di contribuzione pubblica indiretta".

0.2) Al titolo del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "e della contribuzione indiretta" sono sostituite dalle seguenti: "e della contribuzione pubblica indiretta".».

10.2

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 è premesso il seguente:

«0.1) Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è soppresso».

10.4

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

10.3

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 dopo la parola: "simbolo" è inserita la seguente: "principale"».

10.5

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è soppresso».

10.6

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.

13, le parole: "l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto e/o i soggetti che hanno la rappresentanza legale"».

10.7

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *b*) è soppressa».

10.8

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *c*) è soppressa.».

10.9

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *h*) è soppressa».

10.10

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera l) è soppressa.».

10.11

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All'articolo 3, comma 2, lettera *o-bis*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo le parole "consigli comunali" aggiungere le seguenti "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" e dopo la parola: "sindaco" aggiungere le seguenti: "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti".».

10.12

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,
TOFFANIN

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera *o-bis*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali" sono soppresse.».

10.14

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "superiore alla somma di 5.000 euro l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "superiore alla somma di 500 euro l'anno" ed».

10.13

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «500» con la seguente: «3000».

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), numero 2.3), sostituire la cifra: «500» con la seguente: «3000».

10.15

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «500 euro» con le seguenti «2.500 euro».

10.16

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2.1).

10.18

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2.3).

10.19

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 2.500».

10.20

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

10.21

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 100.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2018, 2019 e 2020 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno».

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento

al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione».

10.22

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Sopprimere il comma 2.

Art. 11

11.1

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, sostituire il capoverso: «4» con il seguente:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati e le persone giuridiche la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali, i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni i comitati, le persone giuridiche che ricevono erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o che erogino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di par-

titi, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive.».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».

11.2

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, capoverso: «4», sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche che ricevano erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o».

11.3

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, capoverso «4», sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».

11.4

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero», inserire le seguenti: «che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali,».

11.5

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole da: «i cui organi direttivi siano composti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono, o hanno rivestito nei cinque anni precedenti, la qualità di esponenti di partiti o movimenti, oppure che eroghino somme e servizi a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative in favore del partito o del movimento politico collegato, oppure di persone che rivestono la qualità di esponenti dello stesso, in misura superiore al 30 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, nonché le fondazioni e le associazioni che abbiano quale finalità prevalente o caratterizzante la gestione o la prestazione di servizi per conto o in favore dei partiti o dei movimenti politici.».

11.6

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

Al comma 1, capoverso «4», sopprimere le parole: «ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici.».

11.7

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

Al comma 1, capoverso «4», sostituire, ovunque ricorrano, le parole «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.8

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le fondazioni, le associazioni e i comitati che all'interno dei loro statuti abbiano come scopo il coadiuvare partiti o movimenti politici e loro esponenti nell'organizzazione, nella promozione, nel coordinamento e nell'esercizio dell'azione politica».

11.9

BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, capoverso «4», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono, altresì, equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi determini in tutto o in parte le deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche».

11.0.1

BALBONI, STANCANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione dello svolgimento delle attività dei partiti iscritti nel registro)

1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.

2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo

comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo».

11.0.2

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza degli strumenti d'investimento)

1. All'articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«I soggetti di cui all'articolo 1, numero 1), che siano titolari di cariche negli organi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e i soggetti di cui all'articolo 1, numero 2), presentano altresì, ogni mese, un quadro aggiornato dei propri strumenti d'investimento, sia azionari che obbligazionari, corredato dalle eventuali movimentazioni intercorse nel mese di riferimento».

Art. 12

12.1

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «in violazione delle norme citate».

12.2

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti: «1.000 a 10.000»

12.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti: «10.000 a 50.000».

12.4

BALBONI, STANCANELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la ritardata, erronea o incompleta registrazione del contributo, segnalata dal partito, o movimento politico che la ha ricevuta entro la data di approvazione del bilancio dell'anno di competenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento del contributo ricevuto.»

Art. 14

14.0.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate specificatamente le figure corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, di cui all'articolo 322-bis del codice penale, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), punto 2), capoverso "5-ter", della presente legge».
